

Dott. ROBERTO BALDASSARRI
NOTAIO

REGISTRATO A GROSSETO

Il 7 GENNAIO 2004

al N° _____, Mod. _____

con L. _____

Repertorio n.13.618

Raccolta n.6.240

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETA' PER AZIONI

di OTTEVINO
ALLEGATI TRAMITE
ALLEGATO "G"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre (2003) e questo giorno diciotto (18) del
mese di dicembre in Grosseto, viale Matteotti numero 2.

Avanti a me Dott. Roberto Baldassarri Notaio in Grosseto,
iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città,
senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti comparenti,
di comune accordo fra loro e con il mio consenso
espressamente rinunziano, sono personalmente presenti:

- Valente Roberto Alfonso nato a Grosseto il 14 ottobre 1945
e Ranocchiali Ing. Luciano nato a Grosseto il 23 aprile
1958, domiciliati per la carica in Grosseto ove
appresso, i quali dichiarano di intervenire, come
intervengono ed agiscono, non in proprio, ma in
rappresentanza, quali Amministratore Straordinario e
Coordinatore Generale dell'A.T.E.R., con sede in Grosseto
via Arno n. 2, codice fiscale 0008070532 a quanto appresso
autorizzati in virtù di Delibera G.R. della Regione Toscana
n. 1294 del 9 dicembre 2003;

- Marino Attilio nato a Camaiore (LU) il 13 agosto 1944,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
al presente atto non in proprio ma nell'interesse e
rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI

ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE
PRESSO LA C.C.I.A.A. DI GROSSETO
IL 24 DICEMBRE 2003
N. REG. 125581

	ARCIDOSO, con sede in Arcidosso Corso Toscana, codice
	fiscale 00103760534, a quanto appresso autorizzato in virtù
	di delibera C.C. n. 50 del 28 novembre 2003;
	- Barone Emanuele nato a Catania il 16 marzo 1954,
	domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
	al presente atto non in proprio ma nell'interesse e
	rappresentanza, in qualità di Responsabile dell'Area
	Amministrativa del COMUNE DI CAMPAGNATICO, con sede in
	Campagnatico Piazza Garibaldi, codice fiscale 00216410530, a
	quanto appresso autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 44
	del 30 ottobre 2003;
	- dott.ssa Cufaro Stefania nata a Venosa il giorno 1
	dicembre 1967, domiciliata per la carica ove appresso, la
	quale interviene al presente atto non in proprio ma
	nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Responsabile
	del Settore Finanziario del COMUNE DI CAPALBIO, con sede in
	Capalbio via Puccini n. 32, codice fiscale 00218960532, a
	quanto appresso autorizzata in virtù di delibera C.C. n. 69
	del 28 novembre 2003;
	- dott. Ascione Giuseppe nato a Portici il 15 gennaio 1957,
	domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
	al presente atto non in proprio ma nell'interesse e
	rappresentanza, in qualità di Segretario Generale del COMUNE
	DI CASTEL DEL PIANO, con sede in Castel del Piano via Marconi
	n. 9, codice fiscale 00117250530, a quanto appresso

autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 79 del 27 novembre

2003;

- dott. Di Sibio Giuseppe nato a Sant'Angelo da Lombardi il 9

agosto 1956, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale interviene al presente atto non in proprio ma

nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Segretario

Generale del COMUNE DI CASTELL'AZZARA, con sede in

Castell'Azzara via Martiri di Niccioleta n. 3, codice fiscale

00124100538, a quanto appresso autorizzato in virtù di

delibera C.C. n. 46 del 29 novembre 2003;

- D'Onofrio Mario nato a Castellaneta il 12 settembre 1952,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Assessore all'Urbanistica del

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, con sede in Castiglione

della Pescaia via Veneto, codice fiscale 00117100537, a

quanto appresso autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 90

del 24 novembre 2003;

- Bovini Massimo nato a Cinigiano il 16 novembre 1951,

domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene

al presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI

CINIGIANO, con sede in Cinigiano piazzale Cap. Bruchi, codice

fiscale 00117340539, a quanto appresso autorizzato in virtù

di delibera C.C. n. 49 del giorno 11 novembre 2003;

	- dott. Fimmanò Domenico nato a Frattamaggiore il 22 maggio	
	1954, domiciliato per la carica ove appresso, il quale	
	interviene al presente atto non in proprio ma nell'interesse	
	e rappresentanza, in qualità di Segretario Generale del	
	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, con sede in Civitella Paganico	
	via I° Maggio, codice fiscale 00214200537, a quanto appresso	
	autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 55 del 25 novembre	
	2003;	
	- Madeo Luigi nato a Cosenza il 16 giugno 1952, domiciliato	
	per la carica ove appresso il quale interviene al presente	
	atto non in proprio ma nell'interesse e rappresentanza, in	
	qualità di Dirigente del Settore Patrimonio del COMUNE DI	
	FOLLONICA, con sede in Follonica Lg. Montigny sur Sambre,	
	codice fiscale 00080490535, a quanto appresso autorizzato in	
	virtù di delibera C.C. n. 125 del 14 novembre 2003;	
	- Lenzi Elisabetta nata a Macerata il 21 marzo 1962,	
	domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al	
	presente atto non in proprio ma nell'interesse e	
	rappresentanza, in qualità di Responsabile Settore Assetti	
	del Territorio del COMUNE DI GAVORRANO, con sede in Gavorrano	
	piazzale del Popolo, codice fiscale 0010075038, a quanto	
	appresso autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 57 del 14	
	novembre 2003;	
	- dott. Tarsi Franco nato a Grosseto il 4 agosto 1948,	
	domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al	

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Responsabile Settore Patrimonio

del COMUNE DI GROSSETO, con sede in Grosseto piazza Duomo n.

1 codice fiscale 00082520537, a quanto appresso autorizzato

in virtù di delibera C.C. n. 114 del 27 novembre 2003;

- dott. Cucinotta Simone nato a Messina il 12 settembre 1967

il quale interviene al presente atto non in proprio ma

nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Segretario

Generale del COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO, con sede in Isola

del Giglio, frazione Giglio Castello, via Castello, codice

fiscale 82002270534, a quanto appresso autorizzato in virtù

di delibera C.C. n. 45 del 30 novembre 2003;

- Checcacci Sergio nato a Stia il 9 marzo 1947, domiciliato

per la carica ove appresso il quale interviene al presente

atto non in proprio ma nell'interesse e rappresentanza, in

qualità di Responsabile del Settore Patrimonio del COMUNE DI

MAGLIANO IN TOSCANA, con sede in Magliano in Toscana via XXIV

maggio, codice fiscale 00117640532, a quanto appresso

autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 41 del 27 novembre

2003;

- dott.ssa Guastini Margherita nata a Pitigliano il 13

febbraio 1962, domiciliata per la carica ove appresso la

quale interviene al presente atto non in proprio ma

nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Responsabile

del Settore Patrimonio del COMUNE DI MANCIANO, con sede in

Manciano piazza Magenta n. 1, codice fiscale 00112580535, a

quanto appresso autorizzata in virtù di delibera C.C. n. 94

del 20 novembre 2003;

- Nodi Armando nato a Massa Marittima il giorno 1 dicembre

1948, domiciliato per la carica ove appresso il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nell'interesse

e rappresentanza, in qualità di Responsabile del Settore 3

del COMUNE DI MASSA MARITTIMA, con sede in Massa Marittima

piazza Garibaldi n. 1, codice fiscale 00090200536, a quanto

appresso autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 94 del 26

novembre 2003;

- Visconti Marco nato a Monte Argentario il 4 agosto 1959,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI MONTE

ARGENTARIO, con sede in Monte Argentario, frazione Porto

Santo Stefano, Piazzale dei Rioni n. 1, codice fiscale

00124360538, a quanto appresso autorizzato in virtù di

delibera C.C. n.68 del 20 novembre 2003;

- ing. Guerrini Antonio nato a Massa marittima il 13

settembre 1968, domiciliato per la carica ove appresso il

quale interviene al presente atto non in proprio ma

nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Responsabile

dell'Ufficio Tecnico del COMUNE DI MONTEROTONDO, con sede in

Monterotondo via Garibaldi n. 18, codice fiscale

81000870535, a quanto appresso autorizzato in virtù di

delibera C.C. n.68 del 26 novembre 2003;

- Fimmanò Domenico (come sopra generalizzato), domiciliato

per la carica ove appresso il quale interviene al presente

atto non in proprio ma nell'interesse e rappresentanza, in

qualità di

del COMUNE DI MONTIERI, con sede in Montieri piazzale

Comunale, codice fiscale 81000670539, a quanto appresso

autorizzato in virtù di delibera C.C. n.35 del 21 novembre

2003;

- Guarino Elena nata a Frattamaggiore il dì 11 gennaio 1956,

domiciliata per la carica ove appresso la quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Responsabile del Settore

Patrimonio del COMUNE DI ORBETELLO, con sede in Orbetello

piazza del Plebiscito n. 1, codice fiscale 82001470531, a

quanto appresso autorizzata in virtù di delibera C.C. n.73

del 28 novembre 2003;

- Stefani Marzia nata a Orbetello il giorno 8 giugno 1973,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Responsabile del Servizio alla

Pubblica Istruzione del COMUNE DI PITIGLIANO, con sede in

Pitigliano piazza Garibaldi, codice fiscale 00128620531, a

quanto appresso autorizzato in virtù di delibera C.C. n.75

del 9 novembre 2003;

- arch. Maglio Marco nato a Avellino il 27 luglio 1968

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica

del COMUNE DI ROCCALBEGNA, con sede in Roccalbegna piazza

Marconi, codice fiscale 00117330530, a quanto appresso

autorizzato in virtù di delibera C.C. n.37 del 29 novembre

2003;

- Marras Leonardo nato a Grosseto il 12 gennaio 1973,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI

ROCCASTRADA, con sede in Roccastrada via Roma, codice

fiscale 00117110536, a quanto appresso autorizzato in virtù

di delibera C.C. n. 63 del 29 novembre 2003;

- prof. Vencia Luigi nato a Pedace il 7 gennaio 1950,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI SANTA

FIORA, con sede in Santa Fiora piazza Garibaldi n. 25,

codice fiscale 80004210532, a quanto appresso autorizzato in

virtù di delibera C.C. n. 75 del 27 novembre 2003;

- dott. Cipressi Gian Piero nato a Scansano il 13 settembre

1946, domiciliato per la carica ove appresso il quale

interviene al presente atto non in proprio ma nell'interesse

e rappresentanza,

del COMUNE DI SCANSANO, con sede in Scansano via XX

Settembre, codice fiscale 00112590534, a quanto appresso

autorizzato in virtù di delibera C.C. n. 65 del 29 novembre

2003;

- Ferrari Ferido nato a Grosseto il 30 dicembre 1942,

domiciliata per la carica ove appresso la quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di

del COMUNE DI SCARLINO, con sede in Scarlino via Martiri

d'Istia, codice fiscale 80001830530, a quanto appresso

autorizzata in virtù di delibera C.C. n.72 del 4 novembre

2003;

- dott. Menchetti Fabio nato a Grosseto il 9 luglio 1967,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Funzionario dell'area

Tecnico-Amministrativa del COMUNE DI SEGGIANO, con sede in

Seggiano via Trento e Trieste n. 19, codice fiscale

80001670530, a quanto appresso autorizzato in virtù di

delibera C.C. n. 44 del 17 novembre 2003;

- Bellini Gianni nato a Santa Fiora il 22 ottobre 1954,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI

SEMPRONIANO, con sede in Semproniano via Roma, codice

fiscale 00127840536, a quanto appresso autorizzato in virtù

di delibera C.C. n.47 del 27 novembre 2003;

- Benocci Ermanno nato a Sorano il 25 giugno 1930,

domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene al

presente atto non in proprio ma nell'interesse e

rappresentanza, in qualità di Sindaco del COMUNE DI SORANO,

con sede in Sorano piazza Municipio, codice fiscale

00099190530, a quanto appresso autorizzato in virtù di

delibera C.C. n.50 del 31 ottobre 2003.

I componenti, cittadini italiani, della cui identità

personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano

quanto segue:

PREMESSA

- in previsione dello scioglimento dell'Azienda Territoriale

per l'edilizia Residenziale (A.T.E.R.) Grosseto Ente di

Diritto Pubblico con sede in Grosseto via Arno n. 2,

deliberato dalla Giunta della Regione Toscana con atto n.

1294 del 9 dicembre 2003, è stata richiesta la nomina di un

perito al Presidente del Tribunale di Grosseto, il quale con

decreto del 7 ottobre 2003 che in copia conforme si allega al

presente atto sotto la lettera "A", ha nominato il perito

nella persona del Dott. Mario Veninata, con studio in

Grosseto viale Matteotti n. 79, con autorizzazione a servirsi

dell'ausilio di altro tecnico, ai sensi del codice civile e della L.R. 77 del 3 novembre 1998 per stimare il ramo operativo aziendale in oggetto in virtù del combinato disposto dell'art. 113 bis lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), nonché degli artt. 5 e 6 della normativa regionale L.R. 3 novembre 1998 n. 77 (Riordino delle Competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), così come deliberato dai Comuni facenti parte della provincia di Grosseto e costituenti il previsto Livello Ottimale di Esercizio (L.O.D.E.), riuniti nella conferenza permanente dei Comuni.

Detta conferenza, in attuazione alla deliberazione della Regione Toscana 26 giugno 2002 n. 109, ha stabilito le quote di partecipazione al capitale di ogni singolo Comune, da attribuirsi a detti Enti Territoriali in conseguenza dello scioglimento dell'A.T.E.R. e del propedeutico conferimento in favore dei medesimi del ramo operativo aziendale suddetto;

- che il Dott. Mario Veninata ed il prof. Ing. Antonio Ludovico nelle perizie di stima del patrimonio dell'A.T.E.R. asseverate con giuramento innanzi al Tribunale di Grosseto in data 15 dicembre 2003, che mi vengono consegnate dall'Amministratore Straordinario dell'ATER Valente Roberto Alfonso e che si allegano in un unico inserto sotto la lettera "B", hanno determinato il valore del patrimonio

netto del ramo suddetto al 15 dicembre 2003 in euro

3.880.000,00 (tremilionioctocentottantamila virgola zero

zero).

Tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

E' costituita tra: COMUNE DI ARCIDOSO, COMUNE DI CAMPAGNATICO, COMUNE DI CAPALBIO, COMUNE DI CASTELDELPIANO, COMUNE DI CASTELL'AZZARA, COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, COMUNE DI CINIGIANO, COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO, COMUNE DI FOLLONICA, COMUNE DI GAVORRANO, COMUNE DI GROSSETO, COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO, COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA, COMUNE DI MANCIANO, COMUNE DI MASSA MARITTIMA, COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, COMUNE DI MONTEROTONDO, COMUNE DI MONTIERI, COMUNE DI ORBETELLO, COMUNE DI PITIGLIANO, COMUNE DI ROCCALBEGNA, COMUNE DI ROCCASTRADA, COMUNE DI SANTA FIORA, COMUNE DI SCANSANO, COMUNE DI SCARLINO, COMUNE DI SEGGIANO, COMUNE DI SEMPRONIANO e COMUNE DI SORANO una societa' per azioni con la denominazione:

"EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A."

ART. 2

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite da LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività:

a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla

gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in
proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai
sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998,
n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo
i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito
ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

b) tutte o parte le funzioni individuate all'art. 4, primo
comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77 secondo i
contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con
i singoli Comuni che ne sono soci;

c) le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione,
la realizzazione, la gestione, comprese le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio
edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei
Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati,
secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura
privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione
urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a
società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del
t.u. n. 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di
recupero, e di altri programmi di intervento edilizio
comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE
ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti

pubblici e privati;

e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione,

realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di

immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche

convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni

associati, di altri soggetti pubblici e privati, di

cooperative edilizie;

f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione,

realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di

immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e

privati, destinati alla soddisfazione della domanda di

edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato

delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo

la legislazione vigente;

g) realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul

patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri

soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito

direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla

valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo

e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la

costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o

minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi

immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra forma consentita

dalle vigenti leggi;

i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati, mediante la partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del t.u. n. 267/2000 ovvero a società di scopo;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica.

m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo nell'interesse dei comuni soci

	anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato	
	2 alla delibera n.109 del 26 giugno 2002 della Regione	
	Toscana.	
	Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare,	
	immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento	
	dello scopo sociale.	
	La Società può inoltre compiere tutte le operazioni	
	commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed	
	immobiliari ritenute necessarie od utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare	
	avalli e fidejussioni anche a titolo gratuito a favore di	
	terzi ed ogni altra garanzia, anche reale; può anche	
	assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze	
	e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto	
	analogo od affine connesso al proprio.	
	ART. 3	
	La Società ha sede in Grosseto, via Arno n. 2.	
	ART. 4	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre	
	2050, e potrà essere prorogata ed anticipatamente sciolta	
	nelle forme di legge.	
	ART. 5	
	Il capitale sociale è stabilito in euro	
	4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) rappresentato	
	da numero 4.000.000 (quattromilioni) di azioni del valore	

nominale di euro 1 (uno) cadauna, e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:

- COMUNE DI ARCIDOSO una quota di euro 56.000,00 (cinquantaseimila virgola zero zero) pari a 56.000 (cinquantaseimila) azioni, corrispondenti all'1,40% (uno virgola quaranta per cento);

- COMUNE DI CAMPAGNATICO una quota di euro 30.400,00 (trentamilaquattrocento virgola zero zero), pari a 30.400 (trentamilaquattrocento) azioni, corrispondenti allo 0,76% (zero virgola settantasei per cento);

- COMUNE DI CAPALBIO una quota di euro 46.400,00 (quarantaseimilaquattrocento virgola zero zero), pari a 46.400 (quarantaseimilaquattrocento), corrispondenti all'1,16% (uno virgola sedici per cento);

- COMUNE DI CASTEL DEL PIANO una quota di euro 40.800,00 (quarantamilaottocento virgola zero) pari a 40.800 (quarantamilaottocento) azioni, corrispondenti all'1,02 (uno virgola zero due);

- COMUNE DI CASTELL'AZZARA una quota di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila) azioni, corrispondenti allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento);

- COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA una quota di euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) pari a 110.000 (centodiecimila) azioni, corrispondenti al 2,75% (due virgola

settantacinque per cento);

- COMUNE DI CINIGLIANO una quota di euro 40.800,00

(quarantamilaottocento virgola zero zero), pari a 40.800

(quarantamilaottocento) azioni, corrispondenti all'1,02% (uno virgola zero due per cento);

- COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO una quota di euro 36.000,00

(trentaseimila virgola zero zero), pari a 36.000

(trentaseimila) azioni, corrispondenti allo 0,90% (zero virgola novanta per cento);

- COMUNE DI FOLLONICA una quota di euro 351.200,00

(trecentocinquantunomiladuecento virgola zero zero) pari a

351.200 azioni, corrispondenti all'8,78% (otto virgola settantotto per cento);

- COMUNE DI GAVORRANO una quota di euro 125.600,00

(centoventicinquemilaseicento virgola zero zero) pari a

125.600 (centoventicinquemilaseicento) azioni, corrispondenti al 3,14% (tre virgola quattordici per cento);

- COMUNE DI GROSSETO una quota di euro 1.519.200,00

(unmilione cinquecentodiciannovemiladuecento virgola zero zero), pari a 1.519.200

(unmilione cinquecentodiciannovemiladuecento) azioni, corrispondenti al 37,98% (trentasette virgola novantotto per cento);

- COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO una quota di euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila)

azioni, corrispondenti allo 0,75% (zero virgola

settantacinque per cento);

- COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA una quota di euro 45.200,00

(quarantacinquemiladuecento virgola zero zero), pari a 45.200

(quarantacinquemiladuecento) azioni, corrispondenti all'1,13%

(uno virgola tredici per cento);

- COMUNE DI MANCIANO una quota di euro 98.800,00

(novantottomilaottocento virgola zero zero), pari a 98.800

(novantottomilaottocento) azioni, corrispondenti al 2,47%

(due virgola quarantasette per cento);

- COMUNE DI MASSA MARITTIMA una quota di euro 119.200,00

(centodiciannovemiladuecento virgola zero zero), pari a

119.200 (centodiciannovemiladuecento) azioni, corrispondenti

al 2,98% (due virgola novantotto per cento);

- COMUNE DI MONTE ARGENTARIO una quota di euro 302.800,00

(trecentoduemilaottocento virgola zero zero), pari a 302.800

(trecentoduemilaottocento) azioni, corrispondenti al 7,57%

(sette virgola cinquantasette per cento);

- COMUNE DI MONTEROTONDO una quota di euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila)

azioni, corrispondenti allo 0,75% (zero virgola

settantacinque per cento);

- COMUNE DI MONTIERI una quota di euro 31.600,00

(trentunomilaseicento virgola zero zero), pari a 31.600

(trentunomilaseicento) azioni, corrispondenti allo 0,79%

(zero virgola settantanove per cento);

- COMUNE DI ORBITELLO una quota di euro 442.000,00

(quattrocentoquarantaduemila virgola zero zero), pari a

442.000 (quattrocentoquarantaduemila) azioni, corrispondenti

all'11,05% (undici virgola zero cinque per cento);

- COMUNE DI PITIGLIANO una quota di euro 77.600,00

(settantasettemilaseicento virgola zero zero), pari a 77.600

(settantasettemilaseicento) azioni; corrispondenti all'1,94%

(uno virgola novantaquattro per cento);

- COMUNE DI ROCCALBEGNA una quota di euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila)

azioni, corrispondenti allo 0,75% (zero virgola

settantacinque per cento);

- COMUNE DI ROCCASTRADA una quota di euro 136.800,00

(centotrentaseimilaottocento virgola zero zero), pari a

136.800 (centotrentaseimilaottocento) azioni, corrispondenti

al 3,42% (tre virgola quarantadue per cento);

- COMUNE DI SANTA FIORA una quota di euro 36.000,00

(trentaseimila virgola zero zero), pari a 36.000

(trentaseimila) azioni, corrispondenti allo 0,90% (zero

virgola novanta per cento);

- COMUNE DI SCANSANO una quota di euro 61.200,00

(sessantunomiladuecento virgola zero zero), pari a 61.200

(sessantunomiladuecento) azioni, corrispondenti all' 1,53%

(uno virgola cinquantatrè per cento);

- COMUNE DI SCARLINO una quota di euro 40.400,00

(quarantamilaquattrocento virgola zero zero), pari a 40.400

(quarantamilaquattrocento) azioni, corrispondenti all' 1,01%

(uno virgola zero uno per cento);

- COMUNE DI SEGGIANO una quota di euro 30.000,00 (trentamila

virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila) azioni,

corrispondenti allo 0,75% (zero virgola settantacinque per

cento);

- COMUNE DI SEMPRONIANO una quota di euro 30.000,00

(trentamila virgola zero zero), pari a 30.000 (trentamila)

azioni, corrispondenti allo 0,75% (zero virgola

settantacinque per cento);

- COMUNE DI SORANO una quota di euro 72.000,00

(settantaduemila virgola zero zero), pari a 72.000

(settantaduemila) azioni, corrispondenti all'1,80% (uno

virgola ottanta per cento).

Detto capitale nelle proporzioni di cui sopra viene

sottoscritto per euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero

zero) in denaro e per tal fine sono stati versati i tre

decimi (3/10) pari a euro 36.000,00 (trentaseimila virgola

zero zero) presso la Filiale di Grosseto della Banca Monte

dei Paschi di Siena in data 15 dicembre 2003 come risulta

dalla ricevuta che in copia conforme si allega al presente

atto sotto la lettera "C".

I rimanenti euro 3.880.000,00 (tremilioniottocentottantamila

virgola zero zero) vengono interamente liberati dai soci

mediante conferimento in natura dell'azienda oggetto delle

perizie di stima come sopra allegate sotto la lettera "B", ed

il cui netto patrimoniale risulta dalle stesse perizie di

corrispondente ammontare.

Detta azienda viene conferita con tutte le sue componenti

attive e passive risultanti dalle allegate perizie ed in

particolare comprensiva dei seguenti immobili:

a) unità immobiliari Grosseto in via Bonghi censite al

catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 90 particella 525 subalterno 1;

- al foglio 90 particella 525 subalterno 47;

- al foglio 90 particella 525 subalterno 4;

- al foglio 90 particella 525 subalterno 5;

- al foglio 90 particella 525 subalterno 6;

- al foglio 90 particella 525 subalterno 7;

b) negozio in Grosseto via Crispi censito al catasto

fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 90 particella 527;

c) unità immobiliari in Grosseto via Senese censite al

catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 73 particella 236 subalterno 34;

- al foglio 73 particella 236 subalterno 35;

- al foglio 73 particella 237 subalterno 34;

d) unità immobiliari in Grosseto via Aquileia censite al

catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 90 particella 1007 subalterno 30;

- al foglio 90 particella 1007 subalterno 19;

e) capannone in Grosseto via Zaffiro censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 69 particella 101;

f) unità immobiliari in Grosseto via Parini censite al Catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 88 particella 284 subalterno 9;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 6;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 7;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 8;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 5;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 1;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 2;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 3;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 4;

- al foglio 88 particella 284 subalterno 10;

g) centro sociale in Grosseto via De Amicis censito al catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 85 particella 627;

h) unità immobiliari in Grosseto via Mercantini censite al catasto fabbricati del Comune di Grosseto

- al foglio 88 particella 1641 subalterno 1;

- al foglio 88 particella 1641 subalterno 2;

- | |
|---|
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 3; |
| - al foglio 88 particella 1641 subalterno 4; |
| - al foglio 88 particella 1641 subalterno 5; |
| - al foglio 88 particella 1641 subalterno 3; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 1; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 13; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 12; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 2; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 4; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 5; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 6; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 7; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 8; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 9; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 10; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 17; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 16; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 11; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 14; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 15; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 22; |
| - al foglio 88 particella 1642 subalterno 23; |
| - al foglio 88 particella 1640 subalterno 15; |
| - al foglio 88 particella 1640 subalterno 14; |
| - al foglio 88 particella 1640 subalterno 12; |

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 11;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 10;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 9;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 1;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 13;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 8;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 7;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 6;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 5;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 4;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 3;

- al foglio 88 particella 1640 subalterno 2;

- al foglio 88 particella 1641 subalterno 6;

- al foglio 88 particella 1641 subalterno 7;

- al foglio 88 particella 1642 subalterno 18;

- al foglio 88 particella 1642 subalterno 19;

- al foglio 88 particella 1642 subalterno 20;

- al foglio 88 particella 1642 subalterno 21;

i) immobili in Grosseto via Giusti censita al catasto
fabbricati del comune di Grosseto

- al foglio 88 particella 2572

- al foglio 88 particella 2736

- al foglio 88 particella 1655 subalterno 22

l) distributore in Follonica censito al catasto fabbricati
del comune di Follonica

- al foglio 19 particella 1127220/p

l) terreni in Comune di Grosseto censiti al catasto terreni

del Comune di Grosseto:

- al foglio 88 particella 2736;

- al foglio 88 particella 2737;

- al foglio 88 particella 2726;

- al foglio 85 particella 1369;

- al foglio 85 particella 1540;

- al foglio 104 particella 524;

l) terreni in Comune di Roccastrada censiti al catasto

terreni del Comune di Roccastrada

- al foglio 91 particella 391;

- al foglio 128 particella 651;

- al foglio 158 particella 43;

m) terreno in Follonica censiti al catasto terreni del Comune

di Follonica

- al foglio 28 particella 616;

n) terreni in Comune di Gavorrano censiti al Catasto terreni

del Comune di Gavorrano

- al foglio 185 particella 60;

- al foglio 112 particella 62;

- al foglio 155 particella 138;

- al foglio 155 particella 204;

- al foglio 84 particella 421;

- al foglio 84 particella 422;

o) terreni in Comune di Sorano censiti al catasto terreni

del comune di Sorano

- al foglio 143 particella 745;

- al foglio 143 particella 601;

- al foglio 143 particella 713;

p) terreno in Comune di Roccalbegna censito al catasto

terreni del Comune di Roccalbegna

- al foglio 47 particella 192.

I suddetti beni sono meglio descritti per consistenza ed

ubicazione nel prospetto che si allega al presente atto sotto

la lettera "D".

Ai sensi degli art. 30 del Testo Unico approvato con

D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 nel testo modificato dal Decreto

Legislativo 27 dicembre 2002 n.360, i comparenti esibiscono

i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dai

Comuni di Follonica in data 12 dicembre 2003, di Roccalbegna

in data 11 dicembre 2003, di Roccastrada in data 2 dicembre

2003, di Grosseto in data 9 dicembre 2003, di Gavorrano in

data 4 dicembre 2003, di Sorano in data 5 dicembre 2003 che

si allegano al presente atto in un unico inserto sotto la

lettera "E", dichiarando che dalla data del rilascio non sono

intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

I contraenti dichiarano e garantiscono che gli immobili

non sono stati oggetto di incendi negli ultimi 15 anni e

che quindi sono esclusi dai vincoli previsti dal comma 1

dell'articolo 10 legge 21 novembre 2000 n. 353.

Con riferimento alle leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23

dicembre 1994 n. 724, 23 dicembre 1996 n. 662 e al Testo

Unico approvato con D.P.R. del 6 giugno 2001 n.380 nel testo

modificato dal decreto legislativo del 27 dicembre 2002

n.350; i comparenti previa ammonizione ai sensi del D.P.R.

445/2000 dichiarano quanto riportato nel prospetto che si

allega al presente atto sotto la lettera "F", il cui

contenuto deve intendersi come qui integralmente riportato e

trascritto.

In ordine ai beni immobili di cui sopra ed ai mobili

registrati (di cui al seguente elenco) oggetto di

conferimento, i comparenti autorizzano le conseguenti

formalità presso i Pubblici Registri con rinuncia ad ogni

diritto di ipoteca legale:

- Fiat Tipo 1400 targata GR 300642;

- Lancia Thema i.e. targata GR 304466;

- Fiat Punto targata AJ 328 MJ;

- Fiat Punto targata AJ 329 MJ;

- Fiat Punto targata AJ 330 MJ;

- Fiat Punto targata BY 980 YX.

I comparenti dispensano me Notaio dall'effettuazione delle

visura ipotecarie e catastali, nonchè delle indagini sui

titoli di provenienza, con esonero da ogni conseguente

responsabilità

ART. 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2004

ART. 7

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea composto da non meno di tre e non più di sette membri, anche non soci.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati Valente Roberto Alfonso (presidente), Montemaggi Luca, Righini Nicola, Petri Loris, Nanni Claudio, Marini Pier Luigi, Castriconi Massimo.

ART. 8

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori: Pontarelli Gianluca (Presidente), Salvini Alessandro (effettivo), Gargani Franco (effettivo) Carlotti Alessandro (supplente), Piali Andrea (supplente) tutti in possesso dei requisiti richiesti.

L'emolumento annuale dei sindaci effettivi per il triennio di nomina viene fissato secondo la tabella professionale dei dottori commercialisti.

ART. 9

I componenti delegano il signor Roberto Alfonso Valente a curare le pratiche e le formalità necessarie per la legale esistenza della società, e lo autorizzano ad

apportare al presente atto costitutivo ed allegato statuto
quelle modifiche che venissero richieste in sede di
iscrizione nel registro delle imprese ed a riscuotere a suo
tempo dalla Banca depositaria e da qualunque altro
competente Ufficio la somma depositata per la costituzione
della societa' con ogni piu' ampia facolta' in merito,
compresa quella di rilasciare quietanza liberatoria.

ART. 10

La societa' e' altresì disciplinata dalle norme dello
Statuto composto di numero 20 (venti) articoli che si allega
al presente atto sotto la lettera "G".

ART. 11

Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato
statuto deve farsi riferimento alle disposizioni del Codice
Civile.

Le spese a carico della societa' per la presente
costituzione ammontano ad un importo globale approssimativo
di euro

Si richiede ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro
di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni
altra imposta, spesa tassa o diritto di qualsiasi natura.

I componenti, ai sensi dell'art. 51 n. 12 della L. 16
febbraio 1913 n. 89, delegano per l'apposizione delle firme
marginali e sugli allegati i signori Guarino Elena e Lenzi

Elisabetta.

Le parti concordemente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiarano di ben conoscere.

Gli effetti del presente contratto avranno decorrenza dal 31 dicembre 2003.

Richiesto io

Notaio ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in trentadue pagine di otto fogli e da me letto ai comparenti i quali su mia domanda lo approvano.

F.TO ROBERTO VALENTE ALFONSO

F.TO RANOCCHIAI LUCIANO

F.TO ATTILIO MARINO

F.TO EMANUELE BARONE

F.TO STEFANIA CUFARO

F.TO GIUSEPPE ASCIONE

F.TO GIUSEPPE DI SIBIO

F.TO D'ONOFRIO MARIO

F.TO BOVINI MASSIMO

F.TO DOMENICO FIMMANO'

F.TO LUIGI MADRO

F.TO ELISABETTA LENZI

F.TO FRANCO TARSI

F.TO SIMONE CUCINOTTA

F.TO CHECCACCI SERGIO

F.TO GUASTINI MARGHERITA

F.TO ARMANDO NODI

F.TO MARCO VISCONTI

F.TO ANTONIO GUERRINI

F.TO GUARINO ELENA

F.TO MARZIA STEFANI

F.TO MARCO MAGLIO

F.TO LEONARDO MARRAS

F.TO LUIGI VENCIA

F.TO CIPRESSI GIAN PIERO

F.TO FERRINI FERIDO

F.TO MENCHETTI FABIO

F.TO BELLINI GIANNI

F.TO ERMANNO BENOCCI

F.TO ROBERTO BALDASSARRI NOTAIO

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Durata

Art. 4 Oggetto sociale

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 Forme d'intervento

TITOLO III

Soci

Art. 6 Soci

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 Capitale sociale - Azioni

Art. 8 Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Art. 9 Obbligazioni

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 10 Assemblee

Art. 11 Consiglio di Amministrazione

Art. 12 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Firma sociale e rappresentanza

Art. 14 Amministratore delegato

Art. 15 Sindaci

Art. 16 Regolamento

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 Bilancio Sociale ed utili

Art. 18 Scioglimento e liquidazione

Art. 19 Controversie sociali

Art. 20 Norme di rinvio

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1 - Denominazione

Tra i 28 Comuni della Provincia di Grosseto è costituita una società per azioni denominata "Edilizia Provinciale Grossetana Spa".

La società è costituita ai sensi della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, n. 77 al fine di esercitare in forma associata le funzioni di cui all'art. 5 comma primo di tale legge in virtù di contratto di servizio con la Conferenza d'ambito ottimale della Provincia di Grosseto LODE e tutte le altre funzioni che il LODE ovvero i singoli Comuni intenderanno affidarle mediante appositi contratti di servizio.

La Società opera nel rispetto dei principi della Costituzione, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, in tema di diritto degli individui ad un alloggio adeguato e di protezione ed assistenza alla famiglia.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Grosseto, Via Arno n. 2.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, sedi secondarie, depositi e rappresentanze in Italia ed all'Estero.

Il domicilio legale di ogni socio si intende eletto presso la sede

legale della società.

Art. 3 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata e anticipatamente sciolta nelle forme di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società ha lo scopo di svolgere, secondo le direttive impartite dal LODE e nel rispetto dei contratti di servizio, le seguenti attività:

a) funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP in proprietà dei Comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d'ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che ne sono soci;

b) tutte o parte le funzioni individuate all'art. 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77 secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza LODE e con i singoli Comuni che ne

sono soci;

c) le procedure necessarie per l'acquisizione, la cessione, la realizzazione, la gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

d) gli interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, agendo direttamente ovvero partecipando a società di trasformazione urbana ai sensi dell'art. 120 del T.U. n. 267/2000, per l'attuazione di piani attuativi e di recupero, e di altri programmi di intervento edilizio comunque denominati, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in attuazione delle direttive di LODE ovvero dei singoli Comuni associati ovvero di altri soggetti pubblici e privati;

e) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione, realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione / di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie;

f) progettazione, finanziamento, acquisizione, cessione,

realizzazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di immobili, per conto proprio o di terzi soggetti pubblici e privati, destinati alla soddisfazione della domanda di edilizia convenzionata e di alloggi destinati al mercato delle locazioni a canone convenzionato o concordato, secondo la legislazione vigente;

g) realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant'altri siano necessari sul patrimonio proprio, su quello conferito in gestione da altri soggetti e su quello realizzato o comunque acquisito direttamente o in favore di altri soggetti pubblici e privati;

h) esecuzione delle direttive di LODE relative alla valorizzazione economica del patrimonio immobiliare abitativo e non abitativo dei Comuni soci, anche mediante la costituzione e/o la partecipazione, maggioritaria e/o minoritaria, a società di scopo, la costituzione di fondi immobiliari aperti e chiusi, ed ogni altra consentita dalle vigenti leggi;

i) altri interventi ed attività di trasformazione urbana, in esecuzione delle direttive di LODE, compresa la progettazione, il finanziamento, la ricerca di risorse pubbliche e private e quant'altro necessario e strumentale, in favore dei Comuni associati od altri soggetti pubblici e privati, mediante la

partecipazione ad altre società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120 del T.U. n. 267/2000 ovvero a società di scopo;

l) tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui alle precedenti lettere, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l'offerta di immobili di edilizia residenziale e non sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati; la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all'efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;

m) assunzione e negoziazione di finanziamenti e concessione di garanzie di qualunque tipo nell'interesse dei Comuni soci anche in attuazione del disposto del punto 4.1) dell'Allegato 2 alla delibera n. 109 del 26 giugno 2002 della Regione Toscana.

Essa potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria o utile al perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO II

Forme d'intervento

Art. 5 - Forme d'intervento

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A.:

- nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale; della concertazione con le forze sociali e degli indirizzi della Conferenza LODE e della Regione Toscana, si adopererà per favorire la gestione unitaria, efficiente e mutualistica del patrimonio immobiliare destinato ad ERP e in generale alla locazione e all'edilizia abitativa e curerà l'ottimizzazione delle risorse finanziarie pubbliche e private disponibili a tal fine secondo gli indirizzi contenuti nei contratti di servizio e nella convenzione stipulata in forza dell'art. 30 del T.U. 267/2000 tra gli enti associati per la costituzione del LODE, con la finalità di corrispondere nel modo più adeguato alle esigenze degli utenti e dei cittadini;

- si adopererà inoltre per la tutela e lo sviluppo del principio del valore sociale degli alloggi pubblici ed in particolare di quelli destinati a soddisfare la domanda di abitazione delle categorie

socialmente deboli;

- si adopererà per la salvaguardia dei diritti acquisiti dai cittadini utenti dell'ERP nonché delle forme di cogestione già in essere, valorizzando le forme di autogestione degli utenti e di responsabilizzazione diretta degli utenti stessi nella gestione degli immobili;

- si ispirerà ai principi dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, in coerenza con le priorità indicate dal LODE in merito al recupero ed alla riqualificazione del territorio e del patrimonio immobiliare dei Comuni associati e in attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici;

- perseguirà il recupero delle aree dismesse e degradate nei centri storici e nelle periferie con ogni utile azione per la più corretta utilizzazione di tali aree dal punto di vista ambientale, sociale e dell'efficienza ed efficacia economica, in conformità agli strumenti urbanistici dei Comuni associati secondo le direttive impartite da LODE e dai singoli Comuni;

- promuoverà, nell'osservanza degli indirizzi della Conferenza LODE, la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi sociali con risorse proprie, con le risorse messe a disposizione dai soggetti che vi partecipano,

nonché a mezzo della collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, mediante risorse acquisite secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie; potrà inoltre acquisire finanziamenti pubblici e consortili, emettere obbligazioni, promuovere fondi di rotazione e fondi immobiliari chiusi, assumere prestiti, valersi di fidejussioni, ricorrere a finanziamenti di qualsiasi natura, anche statali, comunitari e regionali;

- si adopererà altresì per promuovere, sulla base delle direttive della Conferenza LODE e d'intesa con gli enti associati, le opportune forme di collaborazione con le altre Società ed Aziende costituite al fine di attuare la normativa di cui alla L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77;

- predisporrà studi, progetti e piani di fattibilità economico-finanziaria, previa adeguata indagine di mercato, con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati interessati, per valutare, definire ed attuare ulteriori iniziative di trasformazione urbana e recupero edilizio nei territori dei Comuni associati;

- la società riconosce la funzione sociale dell'edilizia residenziale pubblica senza fini di speculazione privata e quale strumento essenziale di solidarietà economica per sovvenire il bisogno

abitativo dei soggetti disagiati e opera nel rispetto di questi principi. La società adegua la sua azione agli obiettivi della programmazione, del coordinamento territoriale e della gestione democratica dell'edilizia residenziale pubblica;

- la società favorisce l'esercizio dei diritti sindacali degli utenti del patrimonio abitativo pubblico ed il loro ricorso alle forme di patronato e assistenza sociale liberamente scelte; riconosce la contrattazione quale condizione per un equilibrato assetto dei rapporti economici e giuridici società/utenti, e riconosce la autogestione quale misura di garanzia, nel precipuo interesse degli utenti, della imparzialità e del buon andamento della gestione/amministrazione del patrimonio abitativo pubblico. La società riconosce ed applica gli accordi e protocolli d'intesa stipulati a livello nazionale e locale, in materie di edilizia residenziale pubblica, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale. La società adotta specifici regolamenti attuativi degli accordi e protocolli d'intesa, in materia di edilizia residenziale pubblica, stipulati dalla stessa società ovvero dalla conferenza LODE, con le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale.

TITOLO III

Soci

Art. 6 - Soci

Al fine di realizzare gli scopi sociali con la massima collaborazione e coordinamento dei ruoli dei diversi partecipanti, sono soci tutti i Comuni della provincia di Grosseto.

A tali azionisti è riservato il 100% del capitale sociale.

Le azioni saranno ripartite tra i Comuni Soci in base alle quote previste dalla Tabella A allegata, che saranno aggiornate con periodicità biennale.

L'Assemblea, secondo gli indirizzi della Conferenza LODE, individuerà a termini di legge i soggetti terzi pubblici e/o privati cui cedere una quota, comunque inferiore al 50% del capitale sociale, delle azioni, privilegiando soggetti che abbiano finalità compatibili con quelle della società e dando preferenza ai soggetti operanti nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al D.Lgs. n. 207 del 5 maggio 2001.

Ogni aumento di capitale dovrà essere disposto ed attuato in modo che siano rispettate le norme sulla composizione del capitale sociale previste dal presente articolo.

In nessun caso la quota di partecipazione pubblica potrà scendere al di sotto del 51%.

TITOLO IV

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 7 - Capitale Sociale - Azioni

Il capitale sociale è di € 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero zero) suddiviso in 4.000.000,00 azioni nominative del valore nominale di un Euro ciascuna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

In sede di aumento di capitale, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2348 del Codice Civile, l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dovranno essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere ridotto mediante assegnazione a singoli o a gruppi di soci, di determinate attività sociali, di quota o di azioni di altre imprese, nelle quali la società avesse partecipazione.

Art. 8 - Modalità trasferimento azioni - Diritto di prelazione

Nel caso in cui un azionista intenda trasferire tutte o parte delle

proprie azioni dovrà -indicando il numero delle azioni che intende trasferire, il valore, le modalità dell'eventuale pagamento ed il nominativo dell'acquirente darne avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo a tutti i soci.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni -a pena di decadenza dal ricevimento del suddetto avviso devono comunicarlo al Consiglio di Amministrazione, nonché al socio trasferente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso che il diritto di prelazione sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripartite fra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione.

Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra l'azionista offerente avrà diritto di trasferire le azioni al terzo indicato, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

In ogni caso tale diritto dovrà essere obbligatoriamente esercitato per non far scendere la quota di partecipazione pubblica al di sotto del 51%.

Art. 9 - Obbligazioni

La società potrà emettere obbligazioni determinandone le modalità di collocamento.

con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è composta di tutti i soci che intervengono a norma delle disposizioni che seguono.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, a norma del presente articolo, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale o altrove, a seconda di quanto indicato nell'avviso di convocazione da redigere e pubblicare ai sensi di legge.

L'Assemblea sarà validamente convocata presso la sede sociale o altrove, anche senza le formalità di cui sopra, ma ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2366 C.C..

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatasi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria ha luogo nel primo quadrimestre di ogni anno e per giustificati motivi nel primo semestre.

Il diritto di intervento nell'Assemblea è regolato dall'art. 2370 C.C..

I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta da conservarsi dalla società, ma secondo quanto previsto dall'art. 2472 C.C..

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti e l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; fanno eccezione le deliberazioni concernenti il

cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'esterno e l'emissione di azioni privilegiate, le quali vanno prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di tre quarti del capitale sociale.

Le Assemblee straordinarie, oltre i casi previsti dalla legge, sono indette dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tale convocazione può essere altresì fatta secondo tutte le altre modalità previste dalla nuova normativa del diritto societario.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno per l'eventuale adunanza in seconda convocazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci, che, almeno cinque giorni prima, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale, o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio che non sia dipendente della società mediante semplice delega.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione. In mancanza fungerà da Presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con pieni poteri, di dirigere

e regolare la discussione a norma di legge e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Il Segretario sarà nominato dall'Assemblea; la redazione dei verbali può essere affidata ad un Notaio anche nei casi in cui ciò non è espressamente richiesto dalla legge.

I verbali dell'Assemblea sono letti e messi in votazione seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti alla lettura.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per l'approvazione del bilancio è necessaria la maggioranza qualificata del 65%.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero non minore di tre e non maggiore di nove membri, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e poi eletti dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del numero, tenuto conto delle quote di partecipazione alla Società e secondo gli indirizzi della Conferenza Lode. La nomina sarà valida ancorché assunta a maggioranza delle quote di partecipazione purchè siano presenti almeno i rappresentanti di dieci Comuni.

Gli Amministratori durano nella carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo decade dall'ufficio.

Segretario del Consiglio è un incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio sarà presieduto dall'Amministratore più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altre altrove, purchè nell'ambito territoriale dei Comuni soci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa.

Di regola fra la data dell'avviso di convocazione e il giorno dell'adunanza, devono decorrere almeno cinque giorni, salvo casi di urgenza per i quali è ammessa la deroga del termine stabilito. In tali casi gli inviti di convocazione potranno farsi anche telegraficamente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate quando abbiano riportato il voto favorevole della maggioranza dei membri che lo costituiscono, fermo il disposto di cui all'art. 12 quarto comma.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le più ampie facoltà per l'ordinaria e straordinaria gestione della società e può compiere tutti gli atti e concludere tutti gli affari per l'attuazione dello scopo sociale, fatta eccezione soltanto dei poteri che per legge o per statuto spettano esclusivamente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a costituire commissioni o comitati tra i suoi membri ed anche con le

partecipazioni di esperti esterni, assegnandovi uno o più dei suoi membri.

Esso potrà conferire ai suoi membri (congiuntamente o separatamente), a detti comitati o commissioni, ed anche a suoi funzionari, dipendenti o estranei, alcune delle facoltà di sua competenza, mediante procure permanenti o temporanee, per determinare categorie di atti e di affari o per singole operazioni, determinando le condizioni e le modalità.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritte in apposito libro, firmato dal Presidente e Segretario o da un altro degli Amministratori intervenuti.

Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso annuo, fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle funzioni.

Art. 12 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato direttamente dall'Assemblea, contestualmente alla nomina del Consiglio, con le maggioranze qualificate richieste all'art. 10.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sempre nominato tra soggetti designati dai soci aventi natura giuridica pubblica.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società nei confronti dei terzi.

Il Presidente, salvi i casi previsti dalla legge, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Il voto del Presidente, in caso di parità di voti nelle deliberazioni del Consiglio, determina la maggioranza.

La rappresentanza in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Art. 13 - Firma sociale e rappresentanza

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente singolarmente e agli Amministratori autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ricevute.

Spetta altresì a quei Funzionari che saranno designati dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione deciderà se la firma deve essere spesa congiuntamente o singolarmente, determinandone i limiti e le modalità.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi, oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ove nominato, può essere attribuita, con atto del Consiglio di Amministrazione, per specifici argomenti, a uno o più membri del Consiglio.

Art. 14 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un Amministratore Delegato, scegliendolo anche non nel proprio seno.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutte o alcune delle mansioni e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

L'Amministratore Delegato è rimosso con atto del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

Art. 16 - Regolamento

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto è fatto rinvio al Regolamento sociale che, approvato a maggioranza assoluta dell'Assemblea, reccherà la disciplina di dettaglio delle norme statutarie.

TITOLO VI

Bilancio e norme diverse

Art. 17 - Bilancio sociale ed utili

L'esercizio sociale comincia al primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione, secondo le norme di legge, compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea.

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che viene fissata dal Consiglio di Amministrazione e che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo viene assegnato ai soci in proporzione delle azioni possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione, deliberata dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18 - Scioglimento e liquidazione

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso saranno stabilite dall'Assemblea a norma delle disposizioni del codice civile.

Art. 19 - Controversie sociali

Tutte le controversie tra i soci e società, fra i soci e gli amministratori e liquidatori sono devolute al giudizio di tre arbitri, amichevoli compositori, da nominarsi d'accordo fra i contendenti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di mediante decreto su ricorso della parte più diligente, da notificarsi agli altri arbitri eventualmente già nominati e alle parti interessate.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al precedente art. 16 si applicano le disposizioni di legge che disciplinano la materia.